

AVVISO
LAZIO NEXT GENERATION
Anno 2026



**REGIONE
LAZIO**

Articolo 1 – Finalità e obiettivi

1. La Regione Lazio, in attuazione della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 (Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo) e del Piano annuale 2026 degli interventi in materia di cinema e audiovisivo, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 439 del 28 maggio 2026, sostiene con il presente Avviso la realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive low budget, allo scopo di promuovere i nuovi talenti e le giovani imprese di produzione, di rafforzare la crescita delle opere inedite e della filiera audiovisiva regionale e di valorizzare il patrimonio culturale e territoriale del Lazio, favorendo lo sviluppo dell'occupazione e dell'indotto del settore.
2. Il contributo è concesso quale aiuto a favore delle opere audiovisive ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (di seguito "GBER"), nel rispetto delle relative condizioni, ivi comprese quelle in materia di intensità massima e cumulo.
3. La misura è articolata secondo un modello che prevede: a) una verifica di ammissibilità formale; b) una Fase A di attribuzione automatica dei punteggi sulla base di criteri oggettivi e documentalmente verificabili; c) una Fase B di valutazione qualitativa; d) un contributo parametrato alle spese ammissibili sostenute nel territorio regionale.

Articolo 2 – Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso è pari a euro 3.000.000,00, a valere sul capitolo U0000G12523 ("Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo – Parte in conto capitale") del bilancio regionale, esercizio finanziario 2026.
2. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse disponibili e fino al loro esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 15.
3. La Regione Lazio si riserva la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria, di rifinanziare la misura, di disporre lo scorrimento della graduatoria e di riaprire i termini di presentazione delle domande, anche in relazione all'andamento delle richieste pervenute e alle ulteriori disponibilità finanziarie.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni; per quanto non espressamente definito si rinvia al GBER, alla Legge 14 novembre 2016, n. 220 ("Legge Cinema") e alla relativa normativa derivata, in particolare al decreto interministeriale recante disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo (decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 225 del 10 luglio 2024 e ss.mm.ii., c.d. "D.I. Tax Credit Produttori").

- Direzione: la Direzione regionale competente in materia di cinema e audiovisivo, cui competono la predisposizione e la pubblicazione dell'Avviso, la ricezione delle domande,

l'istruttoria, la valutazione, l'approvazione della graduatoria, la concessione, l'erogazione e la revoca del contributo;

- Beneficiario: il soggetto richiedente che presenta la domanda, titolare dei diritti di sfruttamento dell'opera almeno per il territorio italiano, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;
- PMI: le micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'Allegato I del GBER; Impresa Unica: l'insieme delle imprese collegate tra loro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'Allegato I del GBER;
- Produttore Indipendente: il produttore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera g), del D.I. Tax Credit Produttori;
- Opera Difficile: l'opera rientrante in una delle categorie di cui all'articolo 4, comma 3, del D.I. Tax Credit Produttori;
- Opera prima e Opera seconda: l'opera cinematografica diretta da un regista che, rispettivamente, non abbia mai diretto o abbia diretto al massimo un solo lungometraggio distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere, secondo le definizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.I. Tax Credit Produttori;
- Regista under 35: il regista che, alla Data della Domanda, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età;
- Paesi DAC: tutti i Paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo e compresi nell'elenco compilato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
- Cortometraggio: l'opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 20 minuti;
- Costi Ammissibili Territoriali: i costi ammissibili sostenuti nei confronti di imprese e lavoratori fiscalmente residenti nel Lazio, come definiti all'articolo 10;
- Costi indiretti forfettari: l'importo, pari al 7% dei Costi Ammissibili Territoriali diretti, riconosciuto in via forfettaria a copertura dei costi indiretti e generali non direttamente imputabili a singole voci di spesa, senza obbligo di rendicontazione né di documentazione giustificativa, secondo l'opzione di costo semplificato (tasso forfettario) prevista dalla disciplina europea in materia;
- Costo Complessivo di Produzione: il costo complessivo dell'opera, quale dichiarato in sede di domanda sulla base del preventivo e confermato in sede di consuntivo, in coerenza con la documentazione presentata al Ministero della Cultura (MiC) ai fini del credito d'imposta e del riconoscimento della nazionalità italiana;
- Data della Domanda: la data di invio della domanda risultante dalla comunicazione di conferma trasmessa dalla piattaforma telematica;
- Inizio delle riprese: il primo giorno di riprese effettive dell'opera o, per le opere di animazione, l'inizio delle lavorazioni; non rilevano le attività di pre-produzione, ossia la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
- Data di Concessione: la data di pubblicazione del provvedimento di concessione del contributo;
- Impresa in Difficoltà: l'impresa che versa in una delle condizioni di cui all'articolo 2, punto 18, del GBER;

- RNA: il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda le PMI e i produttori indipendenti, anche non rientranti nella definizione di PMI, titolari dei diritti di sfruttamento dell'opera almeno per il territorio italiano e in possesso della qualifica di Produttore Indipendente come definito all'articolo 3.
2. Ciascun soggetto richiedente, alla Data della Domanda, deve inoltre:
 - a) essere regolarmente costituito e iscritto al Registro delle Imprese;
 - b) possedere codici ATECO coerenti con l'attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (in particolare 59.11) e, ove pertinenti, di post-produzione (59.12);
 - c) essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC regolare) e fiscali;
 - d) non essere un'Impresa in Difficoltà alla Data della Domanda e fino alla Data di Concessione;
 - e) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf);
 - f) possedere almeno una sede operativa attiva nel territorio della Regione Lazio, da mantenere fino all'erogazione del saldo.
3. Ciascun soggetto richiedente, inteso come Impresa Unica ai sensi della normativa europea (ivi comprese le società tra loro collegate o controllate), può presentare una sola domanda, relativa a una sola opera, e può essere beneficiario del contributo per una sola opera. La presentazione di più domande da parte del medesimo soggetto o di soggetti riconducibili alla stessa Impresa Unica comporta l'inammissibilità di tutte le domande presentate. È fatta salva la facoltà di rinunciare formalmente a una domanda già presentata e di presentarne una diversa entro il termine di cui all'articolo 16, fermo restando il limite di una sola domanda valida.
4. Il possesso dei requisiti è attestato mediante dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed è verificato dalla Direzione, anche a campione e successivamente alla concessione o erogazione, con le conseguenze, anche penali, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.

Articolo 5 – Opere ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di opere:
 - a) opere di finzione destinate alla distribuzione cinematografica, televisiva o web;
 - b) documentari;
 - c) opere di animazione;
 - d) cortometraggi.
2. Le opere devono avere un Costo Complessivo di Produzione non superiore a euro 2.500.000,00 e, alla Data della Domanda, non devono risultare completate con la consegna della copia campione. Sono ammissibili sia le opere che hanno iniziato le riprese nel corso dell'anno 2026, anche anteriormente alla Data della Domanda, sia le opere che non hanno ancora iniziato le riprese alla Data della Domanda, a condizione che le avviino entro il termine di cui all'articolo 19, comma 1.

3. Ai fini dell'eleggibilità culturale richiesta dall'articolo 54, paragrafo 2, del GBER, alla Data della Domanda l'opera deve aver presentato al MiC la richiesta di idoneità al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del D.I. Tax Credit Produttori – che attribuisce all'opera la qualifica di “prodotto culturale” – nonché la richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana, anche in via provvisoria, ai sensi del D.P.C.M. 11 luglio 2017. Il progressivo conseguimento dell'idoneità e della nazionalità è disciplinato, quale condizione per l'erogazione, dall'articolo 21.
4. Il mancato ottenimento dell'idoneità al credito d'imposta ovvero della nazionalità italiana definitiva comporta la revoca del contributo ai sensi dell'articolo 23. Non costituisce invece causa di revoca la mancata effettiva fruizione del credito d'imposta per ragioni diverse dalla perdita dell'idoneità culturale.
5. Non sono ammissibili gli spot pubblicitari, i programmi televisivi di intrattenimento, i reality show, le televendite, le opere a contenuto pornografico o che incitino alla violenza o alla discriminazione, nonché le ulteriori opere escluse ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della Cultura del 22 gennaio 2025, rep. n. 15.

Articolo 6 – Requisiti territoriali minimi

1. L'opera deve possedere un adeguato radicamento nel territorio regionale. A tal fine deve soddisfare almeno due dei seguenti elementi, di cui almeno uno tra quelli qualificanti indicati alle lettere a), c) ed e), verificabili sulla base della sceneggiatura o del trattamento, del piano di lavorazione e del preventivo allegati alla domanda:
 - a) (elemento qualificante) riprese nel Lazio: almeno il 30% delle giornate di ripresa dell'opera effettuate nel territorio regionale ovvero, per le opere di animazione, una quota equivalente di lavorazione ivi svolta, risultante dal piano di lavorazione;
 - b) ambientazione nel Lazio: almeno il 30% delle scene ambientate nel territorio regionale, risultante dalla sceneggiatura o dal trattamento;
 - c) (elemento qualificante) maestranze regionali: almeno il 20% delle unità di personale tecnico e di maestranze impiegate fiscalmente residenti nel Lazio, risultante dal preventivo o dai contratti;
 - d) fornitori o imprese tecniche del Lazio: ricorso a fornitori o imprese tecniche aventi sede legale o operativa nel Lazio per una parte apprezzabile dei servizi tecnici, con costi documentati nel preventivo;
 - e) (elemento qualificante) post-produzione nel Lazio: svolgimento nel territorio regionale di almeno una fase completa di post-produzione (tra cui montaggio, edizione, missaggio, color correction o effetti visivi) presso strutture aventi sede operativa nel Lazio.
2. Ai fini del comma 1, la residenza fiscale delle persone e la sede dei fornitori si intendono secondo i criteri di territorialità di cui all'articolo 10. Le spese ammesse a contributo devono essere sostenute nel territorio regionale secondo i medesimi criteri.

Articolo 7 – Natura e intensità del contributo

1. Il contributo è a fondo perduto ed è determinato applicando una percentuale (intensità) ai Costi Ammissibili come definiti all'articolo 10, costituiti dai Costi Ammissibili Territoriali maggiorati del 7% a titolo di costi indiretti forfettari.
2. L'intensità del contributo è determinata come segue:

- a) 20% dei Costi Ammissibili per le opere di finzione con destinazione cinematografica, televisiva o web, diverse dalle Opere prime e dalle Opere seconde;
 - b) 25% dei Costi Ammissibili per i documentari, le opere di animazione, i cortometraggi e per le Opere prime e le Opere seconde.
3. Possono essere riconosciute le seguenti premialità, cumulabili tra loro entro il limite di cui al comma 4:
- a) +3% per le opere che prevedano almeno il 40% delle giornate di ripresa nei Comuni del Lazio diversi da Roma Capitale;
 - b) +3% per le opere che prevedano che almeno il 50% della spesa territoriale ammissibile sia sostenuta presso imprese, professionisti o fornitori aventi sede operativa nel Lazio;
 - c) +2% per le produzioni che adottino specifici protocolli o misure di sostenibilità ambientale nelle attività produttive.
4. L'intensità massima complessiva del contributo, comprese le premialità, non può in ogni caso superare il 30% dei Costi Ammissibili, fermi restando il limite di cumulo di cui all'articolo 8 e i massimali di cui all'articolo 9.

Articolo 8 – Cumulo degli aiuti di Stato e divieto di doppio finanziamento

1. Ai sensi dell'articolo 54, paragrafi 6, 7 e 8, del GBER, l'importo complessivo degli aiuti pubblici concessi sulla medesima opera – ivi compresi il credito d'imposta per la produzione di cui alla Legge Cinema e ogni altro aiuto pubblico, statale, regionale o dell'Unione europea – non può superare il 50% del Costo Complessivo di Produzione. Tale limite è elevato al 60% per le produzioni transfrontaliere di cui all'articolo 54, paragrafo 7, lettera a), del GBER, all'80% per le Opere Difficili e al 100% per le opere in coproduzione cui partecipino Paesi DAC di cui all'articolo 3.
2. Qualora l'applicazione dell'intensità e delle premialità di cui all'articolo 7 comporti il superamento del limite di cumulo di cui al comma 1, il contributo è corrispondentemente ridotto.
3. Il rispetto del limite di cumulo è verificato in sede di concessione e nuovamente in sede di erogazione del saldo, sulla base dei costi e degli aiuti effettivi. Non rilevano a tale fine, e non riducono il contributo, i ricavi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera conseguiti dopo il suo completamento.
4. Il cumulo del contributo con altri aiuti pubblici sui medesimi costi è ammesso nei limiti di cui al comma 1. È in ogni caso vietato il doppio finanziamento: nessun costo può essere coperto da aiuti pubblici oltre il proprio importo effettivamente sostenuto, né può essere oggetto di più aiuti della medesima natura o finalità a copertura della medesima quota di spesa. Il Beneficiario dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, tutti gli aiuti pubblici richiesti od ottenuti in relazione all'opera e ai medesimi costi, e ne comunica tempestivamente ogni variazione.
5. Il contributo è registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) con i codici identificativi previsti dalla normativa vigente; la concessione e l'erogazione sono subordinate all'esito positivo delle verifiche propedeutiche presso il RNA.

Articolo 9 – Massimali di contributo

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 7 e 8, il contributo concedibile non può in ogni caso superare i seguenti massimali, determinati in funzione del Costo Complessivo di Produzione dell'opera:

Costo Complessivo di Produzione dell'opera	Contributo massimo
fino a euro 300.000,00	euro 50.000,00
oltre euro 300.000,00 e fino a euro 1.000.000,00	euro 200.000,00
oltre euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.500.000,00	euro 500.000,00

2. Non è previsto un importo minimo di contributo.

Articolo 10 – Costi ammissibili

1. I Costi Ammissibili, che costituiscono la base di calcolo del contributo, sono dati dalla somma dei Costi Ammissibili Territoriali diretti, come definiti al comma 2, e dei Costi indiretti forfettari. Questi ultimi sono riconosciuti nella misura del 7% dei Costi Ammissibili Territoriali diretti, in via forfettaria e senza obbligo di rendicontazione, secondo l'opzione di costo semplificato prevista dalla disciplina europea; il forfait non è calcolato sul Costo Complessivo di Produzione.
2. Sono Costi Ammissibili Territoriali i costi sostenuti nei confronti di imprese e lavoratori fiscalmente residenti nel Lazio. In particolare, ai fini della territorialità si considerano effettuati nel territorio della Regione Lazio:
 - a) i costi del personale e delle maestranze fiscalmente residenti nel Lazio, per le attività ivi svolte;
 - b) i compensi dei lavoratori autonomi, dei professionisti e degli artisti aventi domicilio fiscale nel Lazio;
 - c) i corrispettivi per i beni e i servizi forniti da imprese aventi sede legale o sede operativa nel Lazio;
 - d) i canoni di locazione e di noleggio relativi a immobili ubicati nel Lazio e alle attrezzature ivi impiegate, resi da operatori aventi sede legale o sede operativa nel Lazio.

La documentazione di consuntivo deve in ogni caso consentire di identificare la residenza fiscale o la sede dei soggetti nei cui confronti la spesa è sostenuta.

3. Sono in particolare ammissibili, in quanto territoriali ai sensi del comma 2, i costi relativi al personale artistico e tecnico, ai servizi di produzione, al noleggio di attrezzature, ai teatri di posa, alla post-produzione, alle location, ai servizi tecnici e logistici, nonché ai trasporti, al vitto e all'alloggio.
4. Non sono ammissibili gli interessi passivi, le sanzioni, le ammende, le imposte recuperabili, gli oneri finanziari, le spese di rappresentanza e ogni altra spesa non direttamente riferibile alla realizzazione dell'opera. Sono invece ammissibili i costi dell'asseverazione del revisore legale di cui all'articolo 20, nei limiti del 3% dei costi ammessi e comunque entro euro 20.000,00.
5. Tutte le spese devono: a) derivare da contratto o atto equivalente, anche sottoscritto anteriormente alla Data della Domanda, riferito a prestazioni rese o beni forniti a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino alla consegna della copia campione di cui all'articolo 19, comma 2, ad eccezione dei costi dell'asseverazione di cui al comma 4; b) essere giustificate da fattura o

documento contabile di valore probatorio equivalente; c) essere effettivamente pagate mediante strumenti finanziari tracciabili intestati al Beneficiario; d) essere coerenti con il progetto approvato e sostenute a prezzi di mercato. Non sono ammesse compensazioni, permuta, cessioni di beni o altre forme di estinzione non monetaria delle obbligazioni. Le spese sostenute nei confronti di parti correlate non sono ammissibili.

6. Il piano dei costi dell'opera è redatto secondo il modello di cui alla Tabella C allegata all'Avviso (modulistica), coerente con la struttura delle voci di costo del D.I. Tax Credit Produttori e recante distinta evidenza dei Costi Ammissibili Territoriali diretti, dei Costi indiretti forfettari e del Costo Complessivo di Produzione. Il piano dei costi è presentato in sede di domanda, quale preventivo, ed è riproposto in sede di rendicontazione, quale consuntivo.

Articolo 11 – Struttura della procedura

1. La procedura è a graduatoria e si articola nelle seguenti fasi:
 - a) verifica di ammissibilità formale;
 - b) Fase A – attribuzione automatica dei punteggi;
 - c) Fase B – valutazione qualitativa;
 - d) approvazione della graduatoria finale.
2. Accedono alla Fase B esclusivamente i progetti che superano la verifica di ammissibilità formale e raggiungono la soglia minima prevista per la Fase A.

Articolo 12 – Fase A: attribuzione automatica dei punteggi

1. La Fase A consiste nell'attribuzione automatica dei punteggi sulla base di criteri oggettivi e verificabili documentalmente, secondo la Tabella A allegata al presente Avviso.
2. Il punteggio massimo attribuibile nella Fase A è pari a 50 punti.
3. Accedono alla Fase B esclusivamente i progetti che raggiungono almeno 20 punti nella Fase A.
4. I punteggi della Fase A sono attribuiti sulla base del preventivo e del piano di lavorazione, tenendo conto, per le opere già avviate, dei dati relativi alle giornate effettuate e alle spese già sostenute alla Data della Domanda.

Articolo 13 – Fase B: valutazione qualitativa

1. La Fase B consiste nella valutazione qualitativa dei progetti ammessi, secondo la Tabella B allegata al presente Avviso, in relazione alla qualità artistica e all'originalità dell'opera, alla visione autoriale e alla regia, alla coerenza e sostenibilità del progetto produttivo – ivi compresa la plausibilità e la sostenibilità del piano finanziario e della relativa copertura – e al potenziale di diffusione e valorizzazione culturale del territorio.
2. Il punteggio massimo attribuibile nella Fase B è pari a 50 punti.

Articolo 14 – Commissione di valutazione

1. La Fase B è svolta da una Commissione di valutazione composta da tre membri, nominati con determinazione dirigenziale del Direttore Regionale.
2. La Commissione opera mediante criteri sintetici di valutazione e motivazione semplificata e attribuisce i punteggi della Fase B.

Articolo 15 – Punteggio finale, idoneità e graduatoria

1. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi della Fase A e della Fase B, per un massimo di 100 punti.
2. Sono considerati idonei i progetti che, superata la soglia di accesso alla Fase B di cui all'articolo 12, conseguono un punteggio non inferiore a 30 punti nella Fase B e un punteggio finale complessivo non inferiore a 60 punti.
3. La graduatoria finale è approvata con determinazione della Direzione, pubblicata sul sito della Regione Lazio e sul Burl. Le agevolazioni sono concesse secondo l'ordine della graduatoria e fino a esaurimento delle risorse disponibili.
4. In caso di parità di punteggio finale, e limitatamente ai casi in cui le risorse residue non consentano di finanziare tutte le opere ex aequo, la priorità è determinata secondo il seguente ordine: a) maggior punteggio complessivo della Fase B; b) maggior punteggio della macroarea "Qualità artistica e originalità dell'opera"; c) priorità all'Opera prima e, in subordine, all'Opera seconda; d) minor Costo Complessivo di Produzione; e) in via residuale, sorteggio pubblico. Ove le risorse siano sufficienti a finanziare tutti i progetti idonei collocati in posizione utile, i criteri di parità non trovano applicazione.
5. In caso di rinunce, ritiri, revoche, decadenze o economie, la Direzione si riserva la facoltà di disporre lo scorrimento della graduatoria ovvero di non procedere allo scorrimento, destinando le risorse rese disponibili a sessioni o edizioni successive del presente Avviso o ad altri interventi del Piano annuale. I soggetti idonei non finanziati non vantano alcun diritto o pretesa allo scorrimento della graduatoria né all'assegnazione delle risorse.

Articolo 16 – Presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate esclusivamente tramite invio sulla seguente casella di posta elettronica certificata: cinemaaudiovisivo@pec.regione.lazio.it, a partire dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2026 e fino alle ore 17:00 del 4 novembre 2026. La domanda è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
2. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) piano finanziario dell'opera con indicazione di tutte le coperture finanziarie e di tutti gli aiuti pubblici richiesti od ottenuti;
 - b) il piano dei costi, redatto secondo il modello di cui alla Tabella C, con distinta evidenza delle spese territoriali e dei Costi indiretti forfettari ai sensi dell'articolo 10 e, per le opere già avviate, con indicazione delle spese già sostenute alla Data della Domanda;
 - c) piano di lavorazione, con indicazione delle giornate di ripresa o di lavorazione, totali e nel Lazio, e dei Comuni interessati, distinguendo, per le opere già avviate, le giornate già effettuate da quelle da effettuare;
 - d) sinossi o trattamento e, ove disponibile, sceneggiatura, con indicazione delle scene ambientate nel Lazio; per le opere di animazione, documentazione artistica e progettuale equivalente;

- e) curriculum e filmografia del regista e documentazione comprovante gli ulteriori elementi oggetto di punteggio nella Fase A, secondo la tabella di corrispondenza di cui all'Appendice;
 - f) visura camerale aggiornata;
 - g) copia della richiesta di idoneità al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del D.I. Tax Credit Produttori e della richiesta di nazionalità italiana, anche provvisoria, ai sensi del D.P.C.M. 11 luglio 2017;
 - h) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 (tra cui qualifica di Impresa Unica, assenza di condizioni di Impresa in Difficoltà, insussistenza di ordini di recupero pendenti) e alla dichiarazione degli aiuti pubblici di cui all'articolo 8, comma 4;
 - i) ulteriore documentazione indicata nella piattaforma e nella modulistica allegata all'Avviso.
3. Non è richiesta la presentazione di dossier artistici complessi o di documentazione eccedente quanto necessario alla valutazione.

Articolo 17 – Istruttoria amministrativa

1. La Direzione verifica: a) la correttezza delle modalità e dei termini di presentazione; b) la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4; c) l'ammissibilità dell'opera ai sensi degli articoli 5 e 6; d) la completezza della documentazione; e) gli elementi rilevanti per l'attribuzione automatica dei punteggi della Fase A.
2. Ove necessario, si potrà richiedere il completamento o la rettifica della documentazione; le integrazioni devono pervenire entro 10 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il procedimento prosegue sulla base della documentazione disponibile. Gli elenchi delle domande non ammissibili, con le relative motivazioni, sono approvati e pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Articolo 18 – Concessione e atto di impegno

1. Approvata la graduatoria, la Direzione adotta l'atto di concessione dei contributi, previa verifica presso il RNA (Data di Concessione).
2. Entro 30 giorni dalla Data di Concessione il Beneficiario sottoscrive con firma digitale l'atto di impegno, redatto secondo il modello messo a disposizione sul sito della Regione, con il quale si obbliga a realizzare l'opera in conformità a quella ammessa e a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 22. Per i contributi pari o superiori a euro 150.000,00 si applica la disciplina antimafia di cui all'articolo 24.
3. Il mancato perfezionamento dell'atto di impegno nei termini comporta, previa diffida, la decadenza dal contributo.

Articolo 19 – Realizzazione e tempi

1. Le riprese delle opere non ancora avviate alla Data della Domanda devono iniziare entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 15; per le opere di animazione si considera l'inizio delle lavorazioni. L'opera deve essere completata entro 18 mesi dalla Data di Concessione, per tutte le tipologie di opere.
2. L'opera si considera completata con la consegna della copia campione presso gli uffici della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC.

3. È ammessa una sola proroga, di durata massima di sei mesi, concessa per motivate e documentate esigenze produttive.

Articolo 20 – Rendicontazione

1. Entro 60 giorni dalla consegna della copia campione, il Beneficiario presenta: a) il rendiconto finale delle spese; b) una relazione finale sull'opera realizzata; c) la documentazione fiscale e i giustificativi di spesa e di pagamento; d) la certificazione della spesa resa da un revisore legale in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. La certificazione di cui al comma 1, lettera d), è resa da un revisore legale dei conti, ovvero da una società di revisione legale, iscritto da almeno tre anni consecutivi, e in posizione attiva, nella sezione A del registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni. Il certificatore deve inoltre: a) non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti civili o amministrativi per fatti commessi in danno della Pubblica Amministrazione; b) essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, rilasciata da un intermediario assicurativo autorizzato, con massimale non inferiore a 3 milioni di euro annui; c) essere indipendente dal Beneficiario, non intrattenendo con esso, né con i soggetti che lo controllano, né sono controllati o ad esso collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, rapporti di lavoro subordinato o autonomo, di collaborazione continuativa, di partecipazione societaria, di amministrazione o di direzione, né rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado; non avere curato la tenuta della contabilità del Beneficiario o dell'opera, né aver reso al Beneficiario, in relazione all'opera, servizi di consulenza contabile, fiscale o di predisposizione del rendiconto; non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, idonea a comprometterne l'imparzialità di giudizio. Il possesso dei requisiti di cui al presente comma è attestato dal certificatore mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegata alla certificazione e corredata da copia della polizza assicurativa in corso di validità. La certificazione è redatta secondo il modello e i criteri di verifica (procedure concordate) messi a disposizione dalla Direzione nella modulistica dell'Avviso e attesta, su base analitica e per ciascuna spesa rendicontata, la sua effettività, l'inerenza all'opera, l'avvenuto pagamento, la tracciabilità, la territorialità ai sensi dell'articolo 10 e la competenza temporale, nonché l'assenza di doppio finanziamento e il rispetto dei limiti di cumulo di cui all'articolo 8.
3. Il contributo è rideterminato sulla base delle spese effettivamente sostenute, pagate e riconosciute ammissibili, nel rispetto dell'intensità, dei massimali e del limite di cumulo di cui agli articoli 7, 8 e 9. La rideterminazione può avvenire solo in riduzione rispetto al contributo concesso.
4. La certificazione del revisore non esonera il Beneficiario dall'obbligo di conservazione dei giustificativi di spesa e di pagamento di cui all'articolo 22. Pur non essendo richiesta, in via ordinaria, la trasmissione delle fatture e dei relativi documenti, la Direzione si riserva la facoltà di sottoporre a controllo, anche a campione su almeno il 10% delle pratiche ammesse a contributo, nonché in ogni caso di fondato dubbio, la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento posta a base della certificazione, richiedendone al Beneficiario l'esibizione integrale o parziale. L'esito negativo del controllo, la mancata esibizione della documentazione nei termini assegnati o la difformità rispetto a quanto certificato comportano la rideterminazione o la revoca del contributo ai sensi del presente articolo e dell'articolo 23, ferma restando la segnalazione delle certificazioni infedeli agli organi competenti.

Articolo 21 – Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato in due quote:
 - a) una anticipazione pari al 40% del contributo concesso, da richiedersi previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di pari importo, rilasciata da soggetti autorizzati;
 - b) un saldo pari al restante 60%, a seguito della conclusione dell'opera e dell'approvazione della rendicontazione finale di cui all'articolo 20.
2. Ai fini del progressivo conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 5:
 - a) l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto ottenimento dell'idoneità al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del D.I. Tax Credit Produttori e del riconoscimento della nazionalità italiana in via provvisoria;
 - b) l'erogazione del saldo è subordinata all'avvenuto ottenimento del riconoscimento della nazionalità italiana in via definitiva.
3. La garanzia di cui al comma 1, lettera a), deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, avere durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la conclusione del progetto (salvo svincolo anticipato) e garantire la restituzione delle somme in caso di revoca.
4. L'erogazione del saldo è inoltre subordinata: a) alla verifica della rendicontazione finale; b) alla verifica della regolare realizzazione dell'opera; c) alla regolarità contributiva e fiscale del Beneficiario; d) al mantenimento dei requisiti previsti dall'Avviso; e) alla verifica del limite di cumulo di cui all'articolo 8, comma 3. A seguito dell'erogazione del saldo e della positiva conclusione delle verifiche, la Direzione procede allo svincolo della garanzia fideiussoria.

Articolo 22 – Obblighi del Beneficiario

1. Con la sottoscrizione dell'atto di impegno il Beneficiario si obbliga, tra l'altro, a:
 - a) realizzare l'opera in conformità a quella ammessa, informando tempestivamente la Direzione di rinunce, variazioni e criticità;
 - b) consentire ispezioni, sopralluoghi e controlli da parte della Direzione e dei competenti organismi, dando preventiva comunicazione del calendario delle riprese e dei relativi luoghi;
 - c) informare il pubblico sul sostegno ricevuto dalla Regione Lazio, anche mediante l'inserimento del logo regionale nei titoli dell'opera, nel rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e all'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
 - d) comunicare tempestivamente tutti gli aiuti pubblici richiesti od ottenuti in relazione all'opera, ai fini della verifica del cumulo di cui all'articolo 8;
 - e) rispettare gli impegni relativi alla crescita dei talenti (macroarea C della Tabella A) dichiarati in domanda, pena la revoca parziale del contributo proporzionata ai punti attribuiti, ai sensi dell'articolo 23;
 - f) conservare la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa al progetto per cinque anni dall'erogazione del saldo;
 - g) aggiornare le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 al verificarsi di eventi che incidano sui requisiti dichiarati.
2. Il contributo è concesso in ragione delle caratteristiche del Beneficiario. È vietato il subentro di un diverso soggetto nella titolarità del progetto e del contributo, nonché la cessione del

contributo a terzi. È fatta salva la sola ipotesi di operazioni societarie a titolo universale (fusione, scissione, cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda), a condizione che: a) siano preventivamente comunicate e autorizzate dalla Direzione; b) il subentrante possieda tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4; c) permangano invariati gli elementi che hanno determinato l'accesso e il punteggio, ivi compresi quelli della macroarea "Next Generation e crescita dei talenti". L'ingresso di un coproduttore successivo alla concessione è soggetto a preventiva autorizzazione e non può alterare i requisiti e il punteggio. La violazione del presente comma comporta la revoca del contributo ai sensi dell'articolo 23.

3. Le modifiche che rendano l'opera gravemente difforme da quella approvata comportano la revoca, anche parziale, del contributo ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 23 – Rinuncia, revoca e restituzione

1. La Direzione dispone la revoca totale o parziale del contributo nei seguenti casi:
 - a) dichiarazioni mendaci, omesse comunicazioni o falsa documentazione prodotta dal Beneficiario;
 - b) violazione di disposizioni normative o regolamentari vigenti in materia;
 - c) perdita dei requisiti previsti dall'Avviso;
 - d) mancato rispetto degli obblighi a carico del Beneficiario, ivi compresi quelli risultanti dal progetto e dall'atto di impegno e il divieto di subentro e di cessione di cui all'articolo 22;
 - e) mancato ottenimento dell'idoneità al credito d'imposta ovvero della nazionalità italiana definitiva, ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
 - f) mancato avvio delle riprese entro il termine di cui all'articolo 19, comma 1;
 - g) mancata o tardiva presentazione delle richieste di erogazione o della rendicontazione nei termini.
2. Previa diffida ad adempiere, si procede alla revoca e all'eventuale recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali, ferme restando le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili del Beneficiario, fatto salvo il contributo relativo alla porzione di attività realizzata, solo ove tale attività risulti autonomamente utile e significativa rispetto allo scopo del finanziamento.
3. Il Beneficiario può rinunciare, in tutto o in parte, al contributo, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione.

Articolo 24 – Disciplina antimafia

1. Per i contributi pari o superiori a euro 150.000,00 si applica la disciplina antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il Beneficiario fornisce le informazioni richieste entro 10 giorni dall'invito della Direzione.

Articolo 25 – Comunicazioni, responsabile del procedimento e tutele

1. Le comunicazioni avvengono tramite l'indirizzo PEC indicato. Si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241; il responsabile del procedimento è individuato nel provvedimento di approvazione dell'Avviso.
2. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso al competente TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Articolo 26 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - di seguito RGPD), si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della citata normativa europea e di quella nazionale di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

2. A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti:

Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma - PEC: protocollo@pec.regione.lazio.it, URP-Numero Unico Regionale 06-99500;

Responsabile del Trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma - PEC: protocollo@pec.regione.lazio.it, URP-Numero Unico Regionale 06-99500;

Responsabile della protezione dei dati (di seguito DPO) nominato dal Titolare del trattamento è contattabile ai seguenti recapiti: dpo@pec.regione.lazio.it e dpo@regione.lazio.it

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

partecipazione al procedimento disciplinato dal presente Avviso pubblico;

concessione ed erogazione dei contributi;

ulteriori finalità previste nel medesimo Avviso o in altre disposizioni di leggi o regolamenti, statali o regionali, o da norme europee;

esecuzione da parte della Regione Lazio dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati personali trattati sono quelli richiesti nella modulistica di cui all'Avviso pubblico che disciplina la concessione del contributo richiesto dall'interessato, necessari alla identificazione del richiedente e degli ulteriori soggetti coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo e per la successiva erogazione del contributo stesso.

Ai fini della verifica dell'assenza delle cause ostative inerenti all'eventuale sussistenza di condanne penali, reati e misure di sicurezza che comportano la sospensione della capacità di ricevere benefici pubblici, stabilite dalle disposizioni di legge nazionale vigenti in materia (tra le quali, l'art. 9 comma 2 lettera d) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; l'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) saranno oggetto di trattamento anche i dati particolari di cui all'art. 10 del Reg UE 2016/679.

Pertanto, il trattamento è fondato sulle basi giuridiche di cui alle lettere b), c) ed e) del paragrafo 1 dell'art. 6 del RGPD.

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali e informatici secondo logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra indicate.

Tutti i dati personali saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in particolare nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza e in modo da garantire, mediante l'adozione di adeguate misure organizzative e tecniche, la loro sicurezza e

protezione da trattamenti non autorizzati e illeciti, dalla perdita, dalla distruzione e da danni accidentali.

I dati personali saranno conservati in un archivio cartaceo e/o informatico, presso la propria sede ed i propri sistemi informatici, ovvero mediante il ricorso a fornitori esterni qualificati e nominati responsabili del trattamento ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, per il tempo di 10 anni dall'erogazione del contributo, secondo quanto previsto per gli aspetti fiscali inerenti la rendicontazione e dalle disposizioni civilistiche vigenti in materia di responsabilità contrattuale e di ripetizione dell'indebitato.

I dati possono essere conservati per periodi più lunghi in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive, nonché ove necessario ai fini dell'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di conservazione e archiviazione documentale per la Pubblica Amministrazione.

La informiamo che il conferimento dei dati è facoltativo, ma indispensabile per l'espletamento di tutte le operazioni necessarie alle finalità perseguite dal Titolare.

In caso di mancato conferimento non sarà possibile procedere alla valutazione della domanda e alla concessione od erogazione del contributo.

Possono accedere ai dati personali i soggetti interni alla struttura organizzativa del Titolare e del Responsabile del trattamento (dipendenti) in qualità di soggetti autorizzati/incaricati al fine dell'adempimento delle mansioni e dei compiti loro attribuiti in funzione delle finalità in precedenza espresse.

I dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi per la esecuzione delle attività necessarie al conseguimento delle finalità di trattamento descritte, che opereranno in qualità di autonomi titolari o di responsabili formalmente individuati ai sensi dell'art. 28 RGPD.

In ogni momento può rivolgersi al Titolare per ottenere informazioni aggiornate sull'ambito di comunicazione dei dati.

Fermo restando l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle disposizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza dei contributi pubblici erogati ai beneficiari (D.Lgs. 33/2013) i dati non sono destinati alla diffusione.

I dati personali saranno trattati in modalità digitale e manuale, senza processi decisionali automatizzati, all'interno dello Spazio Economico Europeo.

Nel caso di utilizzo di sistemi cloud saranno scelti sistemi che rispettano il Capitolo V del RGPD sul trasferimento dati al di fuori dell'Unione Europea.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD, fermo restando quanto in precedenza specificato in materia di conseguenze della mancata comunicazione dei dati, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD.

Le richieste dovranno essere trasmesse al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra menzionati.

L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che nel trattamento dei Suoi dati si sia verificata una violazione a quanto previsto dal RGPD, come previsto dall'art. 77 del medesimo Regolamento, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it

Tabella A – Fase A: attribuzione automatica dei punteggi

Punteggio massimo attribuibile: 50 punti. Soglia minima di accesso alla Fase B: 20 punti.

Macroarea	Criterio	Parametro	Punti
A. Impatto territoriale (max 20)	Giornate di ripresa/lavorazione nel Lazio (% sul totale delle giornate dell'opera)	almeno 30%	2
		almeno 50%	4
		almeno 70%	6
		almeno 90%	7
	Spesa sostenuta nel Lazio (% del Costo Complessivo di Produzione)	almeno 20%	2
		almeno 30%	4
		almeno 40%	6
		almeno 50%	8
	Riprese nei Comuni del Lazio diversi da Roma Capitale (% delle giornate nel Lazio)	almeno 30%	2
		almeno 50%	3
		almeno 70%	5
	Ambientazione narrativa nel Lazio (scene ambientate nel Lazio da sceneggiatura/piano)	parziale ($\geq 30\%$ delle scene)	2
		prevalente ($\geq 60\%$ delle scene)	4
	Valorizzazione di beni culturali, paesaggistici o luoghi identitari del Lazio	presenza documentata	2
		elemento centrale della narrazione	4
C. Next Generation e crescita dei talenti (max 16)	Configurazione impresa/regista – C.1 (una sola, alternative)	impresa strutturata (≥ 5 anni) + regista di Opera prima	6
		impresa strutturata (≥ 5 anni) + regista di Opera seconda	3
		impresa emergente (< 5 anni) + regista di Opera prima (doppio esordio)	9
		impresa emergente (< 5 anni) + regista di Opera seconda	6
	Giovane autore – C.2	regista under 35	3

Macroarea	Criterio	Parametro	Punti
	Ponte formativo con l'ecosistema regionale – C.3 (cumulabile, max 4)	tirocinio/stage per giovani provenienti da percorsi formativi dell'ecosistema audiovisivo regionale	2
		convenzione/partnership con un percorso o soggetto formativo riconosciuto o promosso dalla Regione	2
		affiancamento formativo sul set di giovani del territorio nei reparti	2
D. Distribuzione e diffusione (max 6)	Accordi e strategia distributiva	lettera di interesse, deal memo o strategia distributiva documentata	3
		contratto di distribuzione sottoscritto	6

Note. All'interno di ciascun criterio i punteggi non sono cumulabili tra le diverse fasce: si applica il punteggio corrispondente alla fascia più elevata raggiunta. Nella macroarea C, le quattro configurazioni impresa/regista (C.1), applicabili alle sole opere cinematografiche, sono alternative tra loro (si applica una sola); le voci del ponte formativo (C.3) sono cumulabili fino al tetto di 4 punti. Gli impegni della macroarea C confluiscono nell'atto di impegno; il loro mancato rispetto comporta la revoca parziale del contributo proporzionata ai punti attribuiti (art. 23). Le giornate nel Lazio sono espresse in percentuale sul totale delle giornate dell'opera, per assicurare equità tra formati diversi. La solidità e la sostenibilità del piano finanziario sono valutate nella Fase B.

Tabella B – Fase B: valutazione qualitativa

Punteggio massimo attribuibile: 50 punti. Per l'idoneità è richiesto un punteggio non inferiore a 30 punti nella Fase B.

Macroarea	Elementi di valutazione	Punti max
A. Qualità artistica e originalità dell'opera	Originalità del soggetto, qualità della scrittura, forza narrativa, innovazione del linguaggio audiovisivo e coerenza della proposta artistica	20
B. Visione autoriale e qualità della regia	Chiarezza della proposta registica, coerenza tra linguaggio visivo e racconto, capacità espressiva del progetto	14
C. Coerenza e sostenibilità del progetto produttivo	Congruità tra obiettivi artistici, piano produttivo, cronoprogramma e budget; plausibilità e sostenibilità del piano finanziario e della relativa copertura; adeguatezza delle risorse	8
D. Potenziale di diffusione e valorizzazione culturale	Potenziale di distribuzione, partecipazione a festival, capacità di raggiungere pubblici nazionali e internazionali e contributo alla promozione culturale del territorio regionale	8

Appendice – Corrispondenza tra criteri della Fase A e documentazione

Ai fini dell'attribuzione automatica dei punteggi della Fase A, ciascun criterio è comprovato dalla documentazione di seguito indicata. Salvo diversa indicazione, gli elementi possono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatta salva la verifica della Direzione.

Criterio / elemento	Documentazione a supporto
Giornate nel Lazio (% sul totale)	Piano di lavorazione con indicazione delle giornate totali e di quelle nel Lazio
Spesa nel Lazio (% del Costo Complessivo di Produzione)	Preventivo con distinta evidenza delle spese territoriali; piano finanziario
Riprese nei Comuni diversi da Roma Capitale	Piano di lavorazione con indicazione dei Comuni di ripresa
Ambientazione narrativa e valorizzazione dei luoghi	Sceneggiatura o trattamento con indicazione delle scene ambientate nel Lazio; per l'animazione, documentazione artistica equivalente
Requisiti territoriali minimi – maestranze, fornitori e post-produzione (art. 6)	Preventivo e contratti (personale e maestranze fiscalmente residenti nel Lazio); visure o evidenze della sede dei fornitori e delle strutture di post-produzione laziali
Configurazione impresa/regista (C.1)	Visura camerale (data di costituzione dell'impresa) e curriculum/filmografia del regista
Regista under 35 (C.2)	Copia del documento d'identità del regista
Ponte formativo (C.3)	Impegno formale in domanda ed eventuale lettera di adesione/convenzione; attestazioni a consuntivo
Accordi distributivi e strategia di diffusione	Lettera di interesse, deal memo o strategia distributiva documentata; contratto di distribuzione sottoscritto
Idoneità e nazionalità	Ricevuta della domanda di idoneità al credito d'imposta e della richiesta di nazionalità italiana